COMITATO REGIONALE ABRUZZO
Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila
Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177
Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087
Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N.62

del 12 Marzo 2024

SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

CORTE SPORTIVA FEDERALE TERRITORIALE

ALLEGATI

COMUNICAZIONI L.N.D.

C.U. LND – FIGC -Abbreviazioni termini procedurali dinanzi al Giudice Sportivo S.S. 23/24

- C.U.N. 269 LND del 2/2/24 CU N.156/A FIGC - Abbreviazione termini **ultime 4 giornate** Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali C11/C5 LND e Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi Dilettanti.
- C.U.N. 270 LND del 2/2/24 CU n. 157/A FIGC - Abbreviazione termini gare di playoff e playout Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali C11/C5 Maschili/Femminili e Campionati Regionali, Provinciali, Distrettuali Allievi e Giovanissimi Dilettanti.
- C.U.N.271 LND del 2/2/24 CU n. 158/A FIGC - Abbreviazione termini gare spareggio-promozione squadre 2e classificate Campionati di Eccellenza.
- C.U.N. 272 LND del 2/2/24 CU n. 159/A FIGC - Abbreviazione termini fasi finali e finali Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi Dilettanti.

Assicurazioni LND – Assistenza sinistri

C.U. N.278 LND Tutela Assicurativa

Visita Medica di Idoneità Art 43 N.O.I.F. C. U. N. 3 L.N.D. del 1° luglio 2023-

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva.

Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.

Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie autorizzate pubbliche o private da specialisti in medicina dello sport individuati negli appositi elenchi dalle singole Regioni.

C.U. N.62 del 12.03.2024

ATTIVITÀ GIOVANILE

GIUDICE SPORTIVO ATTIVITA' GIOVANILE

Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Ragone nella seduta del 12/03/24, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

UNDER 14 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 10/ 3/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 10/ 3/2024 SPOLTORE CALCIO S.R.L.SD - TOMBESI C5

Il Giudice Sportivo

- Visto il ricorso presentato, nel rispetto dell'abbreviazione dei termini (CU 156/A FIGC del 2.2.2024), dalla Società ASD Tombesi C/5 con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 3 a 2, per la posizione irregolare di tre calciatori della squadra avversaria che nello stesso giorno avrebbero preso parte anche ad una gara del Campionato Regionale Under 15, in violazione delle disposizioni dell'art. 34, comma 2, delle NOIF, chiedendo che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della SSD Spoltore Calcio.

- Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti.

- Esaminati gli atti ufficiali di gara e la documentazione in possesso del C.R. Abruzzo, dai quali è emerso che in effetti i calciatori della SSD Spoltore Calcio COLETTA Mattia (nato il 20.06.2010), SAGAZIO Marco (nato il 27.07.2010) e DI VINCENZO Federico (nato il 31.01.2010) in data 10.03.2024 hanno preso parte sia alla gara in oggetto, sia alla gara del Campionato Regionale Under 15 contro il Castrum 2010.

- Visto l'art. 34, comma 2, delle NOIF, a mente del quale "Nello stesso giorno un calciatore/calciatrice non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore/calciatrice possa disputare più di una gara nello stesso giorno".

- Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 11 del CGS le infrazioni al divieto di prendere parte a più di una gara ufficiale nello stesso giorno non comportano l'applicazione della sanzione della perdita della gara, bensì "della sanzione dell'ammonizione o dell'ammenda a carico della società, della sanzione della inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale e della sanzione della squalifica a carico del calciatore".

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere respinto e che, contestualmente, devono applicarsi le sanzioni previste dall'art. 11 CGS.

Per tutto quanto sopra esposto e considerato, visti gli artt. 65 e 67 del C.G.S.,

Delibera

1) di respingere il ricorso presentato dalla ASD Tombesi C/5, disponendo addebitarsi la relativa tassa;
2) infliggere alla SSD Spoltore Calcio la sanzione dell'ammenda di Euro 50,00;
3) di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale della Società Spoltore Calcio Sig. CARATELLA Vincenzo sino al 20.03.2024;
4) di squalificare i calciatori della SSD Spoltore Calcio COLETTA Mattia, SAGAZIO Marco e DI VINCENZO Federico per una gara effettiva, da scontarsi nel Campionato Regionale Under 14.

C.U. N.62 del 12.03.2024

Sezione Download

CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO (download)
AMMENDE PER RINUNCIA CAMPIONATI, COPPE, INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO (download)

RICHIESTA MINUTO E LUTTO AL BRACCIO (DOWNLOAD)
VADEMECUM PER RECLAMI DI 1° GRADO AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
VADEMECUM PER RECLAMI DI 2° GRADO ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
SCARICA IL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
C.U.N. 104 LND – C.U. 76/A FIGC ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PER RECLAMI GARE DI COPPA ITALIA, COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA

C.U.N. 269 LND DEL 2/2/24 CU N.156/A FIGC - ABBREVIAZIONE TERMINI ULTIME 4 GIORNATE
C.U.N. 270 LND DEL 2/2/24 CU N. 157/A FIGC - ABBREVIAZIONE TERMINI GARE DI PLAYOFF E PLAYOUT
C.U.N. 272 LND DEL 2/2/24 CU N. 159/A FIGC - ABBREVIAZIONE TERMINI FASI FINALI

C.U. N.278 LND TUTELA ASSICURATIVA

REGOLAMENTO CAMPIONATI CALCIO A 5 – SS 2023/2024
CALENDARIO CAMPIONATO SERIE C1 C5
CALENDARIO CAMPIONATO SERIE C FEMMINILE C5
CALENDARIO CAMPIONATO SERIE C2 C5
CALENDARIO CAMPIONATO UNDER 19 MASCHILE C5
CALENDARIO CAMPIONATO UNDER 17 MASCHILE C5
CALENDARIO II FASE CAMPIONATO UNDER 17 MASCHILE C5
CALENDARIO CAMPIONATO UNDER 15 MASCHILE C5
CALENDARIO CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE C5
GIUSTIZIA SPORTIVA
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO TIPO DI A.S.D. NON RICONOSCIUTA REDATTI DALLA LND

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 26/3/2024.

I provvedimenti disciplinari comminati dagli Organi della Giustizia Sportiva del C.R. Abruzzo L.N.D. appariranno, sul sito interne abruzzo.lnd.it dal giovedì mattina fino al mercoledì sera. Si precisa, che per disposizioni federali, (Vedi Art. 13 delle N.O.I.F.) tale informazione non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all'Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 12/03/2024.

Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)

Il Presidente
(Concezio Memmo)